

1^a SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° Numero 38

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 25 settembre 2002

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 408. Delibera del Consiglio comunale di Platì, del 12 giugno 2002.

Sindaco - Cause di ineleggibilità sopravvenute - Condanna definitiva per determinati delitti - Revoca della nomina - Esclusione in ipotesi di *abrogatio* o *mutatio criminis* - Mancata previsione - Irragionevolezza - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle ipotesi di riabilitazione e di revoca della misura di prevenzione - Incidenza sul diritto all'elettorato passivo.

– D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 58, ultimo comma.

– Costituzione, artt. 3 e 51

Pag. 5

N. 409. Ordinanza della Corte dei conti sez. giur. di appello per la Regione Sicilia, del 4 luglio 2002.

Corte dei conti - Giudizi in materia pensionistica - Appello alle Sezioni giurisdizionali centrali avverso le sentenze delle Sezioni giurisdizionali regionali - Limitazione ai soli motivi di diritto - Previsione della necessaria identificazione quali questioni di fatto di quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra nonché di quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni - Irragionevolezza - Incidenza sul diritto di azione e sul principio di tutela giurisdizionale per la sostanziale esclusione del doppio grado di giurisdizione in materia pensionistica.

– Decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, art. 1, comma 5, ultima parte, come sostituito dall'art. 1 del d.l. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito in legge 20 dicembre 1996, n. 639.

– Costituzione, artt. 3, 24 e 113

» 8

N. 410. Ordinanza (pervenuta alla Corte costituzionale il 2 settembre 2002) del Tribunale di Bari, del 29 gennaio 2002.

Lavoro (tutela del) - Contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro - Definizione in via amministrativa e conseguente estinzione del reato - Prevista possibilità di prescrizione delle misure di regolarizzazione al contravventore solo da parte di agenti nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art. 55 c.p.p. - Possibilità di prescrizione da parte, altresì, di agenti nell'esercizio di funzioni di polizia di sicurezza - Mancata previsione - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni identiche in base a circostanze accidentali ed indipendenti dalla volontà e dal comportamento del contravventore.

– Decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, art. 20, comma 1.

– Costituzione, art. 3

» 11

N. 411. Ordinanza del Tribunale di Genova, del 2 maggio 2002.

Processo penale - Giudizio a seguito di opposizione a decreto penale di condanna - Richiesta di ammissione all'oblazione - Esclusione per i contravventori ex art. 186, commi 2 e 6, del codice della strada, per i quali il decreto penale di condanna sia stato emesso prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 274 del 2000 - Irragionevole disparità di trattamento derivante dal diverso momento di esercizio dell'azione penale.

– Cod. proc. pen., art. 464, comma 3.

– Costituzione, artt. 3 e 24 Pag. 13

N. 412. Ordinanza del Tribunale di Genova, del 2 maggio 2002.

Processo penale - Giudizio a seguito di opposizione a decreto penale di condanna - Richiesta di ammissione all'oblazione - Esclusione per i contravventori ex art. 186, commi 2 e 6, del codice della strada, per i quali il decreto penale di condanna sia stato emesso prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 274 del 2000 - Irragionevole disparità di trattamento derivante dal diverso momento di esercizio dell'azione penale.

– Cod. proc. pen., art. 464, comma 3.

– Costituzione, artt. 3 e 24 » 14

N. 413. Ordinanza del Tribunale di Genova, del 2 maggio 2002.

Processo penale - Giudizio a seguito di opposizione a decreto penale di condanna - Richiesta di ammissione all'oblazione - Esclusione per i contravventori ex art. 186, commi 2 e 6, del codice della strada, per i quali il decreto penale di condanna sia stato emesso prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 274 del 2000 - Irragionevole disparità di trattamento derivante dal diverso momento di esercizio dell'azione penale.

– Cod. proc. pen., art. 464, comma 3.

– Costituzione, artt. 3 e 24 » 16

N. 414. Ordinanza del Tribunale di Genova, del 2 maggio 2002.

Processo penale - Giudizio a seguito di opposizione a decreto penale di condanna - Richiesta di ammissione all'oblazione - Esclusione per i contravventori ex art. 186, commi 2 e 6, del codice della strada, per i quali il decreto penale di condanna sia stato emesso prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 274 del 2000 - Irragionevole disparità di trattamento derivante dal diverso momento di esercizio dell'azione penale.

– Cod. proc. pen., art. 464, comma 3.

– Costituzione, artt. 3 e 24 » 17

N. 415. Ordinanza del Tribunale di Genova, del 2 maggio 2002.

Processo penale - Giudizio a seguito di opposizione a decreto penale di condanna - Richiesta di ammissione all'oblazione - Esclusione per i contravventori ex art. 186, commi 2 e 6, del codice della strada, per i quali il decreto penale di condanna sia stato emesso prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 274 del 2000 - Irragionevole disparità di trattamento derivante dal diverso momento di esercizio dell'azione penale.

– Cod. proc. pen., art. 464, comma 3.

– Costituzione, artt. 3 e 24 » 19

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 408

*Delibera del 12 giugno 2002 emessa dal Consiglio comunale di Plati
nel procedimento di contestazione ex art. 69 d.lgs. 267/2000*

Sindaco - Cause di ineleggibilità sopravvenute - Condanna definitiva per determinati delitti - Revoca della nomina - Esclusione in ipotesi di *abrogatio* o *mutatio criminis* - Mancata previsione - Irragionevolezza - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle ipotesi di riabilitazione e di revoca della misura di prevenzione - Incidenza sul diritto all'elettorato passivo.

- D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 58, ultimo comma.
- Costituzione, artt. 3 e 51.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita e fatta propria la relazione del sindaco presidente, nonché la discussione che ne è seguita alla quale hanno preso parte i consiglieri Trimboli Rocco e Perri Pasquale;

Preso atto delle contestazioni mosse all'elezione del sindaco dott. Francesco Mittiga;

Esaminate le deduzioni dello stesso dott. Francesco Mittiga in ordine all'estinzione del reato a suo tempo contestatogli per la modifica del testo dell'art. 323 c.p., operato dalla legge 15 luglio 1997 n. 234 per cui sono richieste, secondo il testo della norma e la costante giurisprudenza della Corte suprema di cassazione la «... violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero (che abbia omesso) di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti (e) intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto ...».

Considerato che dagli atti in possesso dell'amministrazione risulta che la delibera n. 83 in data 13 marzo 1990 — per cui fu elevata l'imputazione nei confronti del del dott. Francesco Mittiga in quanto componente della giunta municipale di Plati — per l'esecuzione di opere ... riguardante la sistemazione dell'area ... «destinata alla realizzazione del campo sportivo, fu presa, sulla base della prospettazione del sindaco dell'epoca e dell'esibizione di relazione tecnica al «... fine di rendere funzionale questo primo lotto di lavori, stante la particolare orografia del sito ...» senza che risulti dal capo di imputazione elevato o dalla sentenza emessa successivamente — da cui non si può prescindere — che il dott. Mittiga abbia agito «... in violazione di norme di legge o di regolamento ...» «... in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti ...» o che abbia omesso di astenersi o abbia «... intenzionalmente procurato a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecato ad altri un danno ingiusto ...».

che quindi il voto, espresso dal dott. Mittiga per l'approvazione della delibera di giunta municipale n. 83 del 13 marzo 1990, già oggetto di censura per il testo dell'art. 323 c.p. precedente all'entrata in vigore del nuovo testo di tale norma, in forza della legge 234 del 15 luglio 1997, che ha determinato una precisa *mutatio criminis* non è stato dato in violazione di norme di legge o di regolamento in presenza di un interesse suo o di suo prossimo congiunto ma nell'ambito di una determinazione incensurabile secondo il testo attuale dell'art. 323 c.p.

che ferma restando la competenza esclusiva della magistratura ordinaria nello svolgimento delle procedure previste dagli artt. 2, c.p. e 673 c.pp. per la revoca di sentenza di condanna quando il fatto non è più previsto dalla legge come reato, il consiglio comunale è tenuto a valutare quanto portato a sua conoscenza in forza delle previsioni dell'art. 69 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce al consiglio comunale il potere-dovere di deliberare in materia di sussistenza o sopravvenienza di cause di ineleggibilità.

che per quanto esposto il consiglio comunale esclude che sussistono le condizioni di ineleggibilità del dott. Francesco Mittiga o che esistessero cause ostative alla sua candidatura di cui all'art. 58 d.lgs. 267/2000 per cui:

1. — Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio d'ammi-

nistrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere d'amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114, presidente e componente degli organi delle comunità montane:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'art. 416-*bis* del codice penale o per delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'art. 74 del testo unico approvato con d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'art. 7 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-*bis* (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto di ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-*ter* (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;

c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera b);

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

e) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziato di appartenere ad una delle associazioni all'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

2. — Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo e dall'art. 59 la sentenza prevista dall'art. 444 del codice di procedura penale equiparata a condanna.

3. — Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;

b) della giunta provinciale o del presidente della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.

4. — L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

5. — Le disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'art. 179 del codice penale o dell'art. 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327».

Considerato altresì con riguardo al testo del quinto comma dell'art. 58 del d.lgs. n. 267/2000, che lo stesso non prevede la non applicabilità «delle disposizioni previste dei commi precedenti» anche quando ci si trovi, come nella specie, di fronte a un evidente *abrogatio o mutatio criminis* ritiene di dover sollevare conflitto di costituzionalità della norma in questione non quando non prevede che le disposizioni previste dai commi precedenti dell'art. 58 d.lgs. 267/2000 non si applicano anche nei confronti di chi sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato se è intervenuta *abrogatio o mutatio criminis* per cui il fatto non è più previsto dalla legge come reato, per contrasto con gli articoli 3, 51 della Costituzione (è evidente l'assoluta illogicità, incoerenza ed arbitrarietà della motivazione della legge; la contraddizione palese della stessa rispetto ai suoi presupposti l'irragionevolezza di una statuizione volta a determinare disparità di trattamento tra cittadini; l'incongruità fra mezzi e fini che la legge intende perseguire, quando non si prevede esplicitamente che non si applicano le disposizioni previsti dai primi quattro commi dell'art. 58 d.lgs. 267/2000 nelle ipotesi di *abrogatio o mutatio criminis* oltre che quando sia stata concessa la riabilitazione o revocata una misura di prevenzione).

Visto che sono stati regolarmente effettuati gli adempimenti previsti dagli artt. 61 e 66 comma 5 del d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570;

Visto l'art. 41 e le relative norme di ineleggibilità e di incompatibilità ai sensi del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visti i sotto indicati pareri espressi ai sensi dell'art. 49 testo unico 267/2000;

Visto l'esito della votazione, espressa per alzata di mano relativa alla convalida del sindaco riportante il seguente risultato:

Votanti n. 15 — favorevoli n. 12 contrari n. 3 (Trimboli Rocco - Perri Psquale - Portolesi Rocco);

Visto l'esito della votazione, espressa per alzata di mano relativa alla convalida dei consiglieri comunali riportante il seguente risultato:

votanti n. 15 — favorevoli n. 15 —;

Delibera:

1. — Di convalidare per la narrativa che precede e che costituisce parte integrante del presente atto l'elezione del sindaco e dei consiglieri comunali eletti nella consultazione amministrativa del 26 e 27 maggio 2002, per come appresso indicati:

N.O	SINDACO		NASCITA	
	Cognome	Nome	Luogo	Data
	Mittiga	Francesco	Scido	28 febbraio 1937
N.O	CONSIGLIERE		NASCITA	
	Cognome	Nome	Luogo	Data
1	Barbaro	Francesco	Locri	24 marzo 1960
2	Agresta	Antonio	Plati	22 aprile 1961
3	Crea	Michele	Locri	3 ottobre 1973
4	Lentini	Giuseppe	Plati	8 aprile 1948
5	Oliva	Francesco	Plati	6 aprile 1971
6	Sergi	Antonia in Perre	Plati	11 ottobre 1955
7	Papalia	Francesco	Plati	30 gennaio 1965
8	Virgara	Giovanni	Plati	7 ottobre 1959
9	Taliano	Francesco	Plati	26 aprile 1967
10	Pangallo	Antonio Giuseppe	S. Bend Indiana	20 marzo 1977
11	Cantazariti	Rosa in Trimboli	Plati	25 febbraio 1955
12	Trimboli	Rocco	Plati	8 dicembre 1953
13	Mediati	Rocco Antonio	Cirella di Plati	5 marzo 1956
14	Perri	Pasquale	Locri	17 gennaio 1976
15	Portolesi	Rocco	Plati	14 marzo 1982
16	Polito	Maurizio	Locri	22 luglio 1965

2. — Di Ritenere non palesemente infondata la questione della legittimità dell'art. 58, ultimo comma del d.lgs. n. 67/2000 in quanto non prevede espressamente la non applicabilità delle previsioni dei commi precedenti anche per le ipotesi di *abrogatio* o *mutatio criminis* quando il fatto non è più previsto dalla legge come reato per contrasto con gli artt. 3 e 51 della Costituzione;

3. — Essere legittimato, in quanto dotato di poteri di contestazione, verifica e deliberazioni *ex art.* 69 del d.lgs. n. 267/2000, a disporre, come dispone, per l'invio della presente deliberazione e degli atti richiamati nella stessa alla Corte costituzionale perché si pronunci sulla legittimità della norma, come sopra specificato;

4. — Di nominare fin da questo momento, per la procedura che si svolgerà dinanzi alla Corte costituzionale l'avv. Giuseppe Lupis con studio in Roma, via Tagliamento n. 2, cui il sindaco, anche in rappresentanza del consiglio, conferirà apposito mandato.

Indi,

Delibera:

1. — Di dichiarare, su proposta del consigliere Pangallo Antonio Giuseppe, con votazione unanime e separate, la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Il sindaco presidente: MITTIGA

Il segretario comunale: MANGIOLA

N. 409

*Ordinanza del 4 luglio 2002 emessa dalla Corte dei conti sez. giur. di appello per la Regione Sicilia
sul ricorso proposto da Romano Maria Annunziata contro Ministero della difesa*

Corte dei conti - Giudizi in materia pensionistica - Appello alle Sezioni giurisdizionali centrali avverso le sentenze delle Sezioni giurisdizionali regionali - Limitazione ai soli motivi di diritto - Previsione della necessaria identificazione quali questioni di fatto di quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra nonché di quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni - Irragionevolezza - Incidenza sul diritto di azione e sul principio di tutela giurisdizionale per la sostanziale esclusione del doppio grado di giurisdizione in materia pensionistica.

- Decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, art. 1, comma 5, ultima parte, come sostituito dall'art. 1 del d.l. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito in legge 20 dicembre 1996, n. 639.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 113.

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza n. 40/A/02/ord. nel giudizio di appello in materia di pensione militare, iscritto al n. 843/A/M del reg. segr., proposto dalla sig.ra Romano Maria Annunziata, nella qualità di tutrice di Cascio Maurizio, rappresentata e difesa dall'avv. Saverio Lo Monaco, presso lo studio del quale in Palermo, via S. Meccio n. 25, è elettivamente domiciliata, contro il Ministero della difesa per la riforma della sentenza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione siciliana n. 134/01/P del 31 gennaio - 19 febbraio 2001.

Uditi alla pubblica udienza del 20 giugno 2002 il relatore, dott. Giuseppe Cozzo, e l'avv. Gabriella De Plano in sostituzione dell'avv. Lo Monaco; non costituitasi l'amministrazione della difesa.

Esaminati gli atti e i documenti della causa;

F A T T O

Il sig. Cascio Maurizio, arruolato quale militare di leva il 22 agosto 1980, in data 8 agosto 1981, dopo vari ricoveri in ospedale militare per instabilità caratteriale, fu posto in congedo. Con domanda pervenuta all'amministrazione il 22 marzo 1991 chiese il trattamento pensionistico privilegiato per l'infermità «sindrome dissociativa». Con decreto n. 1293 del 17 novembre 1995 il Ministero della difesa respinse l'istanza per intempestività, ai sensi dell'art. 169 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.

La sig.ra Romano Maria Annunziata, madre di Cascio Maurizio, nella qualità di tutrice, propose ricorso giurisdizionale innanzi la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione siciliana che, con la sentenza appellata, pur ammettendo implicitamente la tempestività della domanda pensionistica presentata dal sig. Cascio Maurizio, la respinse nel merito per non dipendenza dell'infermità da causa di servizio, facendo proprio il parere della commissione medico legale presso l'o.m. di Palermo del 3 gennaio 2000.

Avverso tale decisione ha proposto appello la sig.ra Romano, sostenendo, sulla scorta della relazione di consulenza del prof. dott. Ettore Tripi, prodotta in primo grado a confutazione della perizia della c.m.l. citata, che l'infermità in questione è dipendente da causa di servizio e chiedendo, quindi, il riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico di prima categoria, più assegno di superinvalidità, tabella E), lettera E-5, oltre accessori.

All'udienza, l'avv. De Plano ha confermato la domanda.

D I R I T T O

Ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, come sostituito dall'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito in legge 20 dicembre 1996, n. 639, avverso le sentenze delle sezioni giurisdizionali regionali è ammesso l'appello alle sezioni giurisdizionali centrali, nonché alla sezione giurisdizionale regionale d'appello per la regione siciliana, istituita dal d.lgs. 18 giugno 1999, n. 200.

In base all'ultima parte del citato art. 1, comma 5, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, nei giudizi in materia di pensioni, l'appello è consentito per soli motivi di diritto; costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni.

Poiché il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento della dipendenza della sindrome dissociativa da cui è affetto il sig. Cascio Maurizio da causa di servizio militare di leva e poiché la censura avanzata dalla sua tutrice avverso la sentenza di primo grado costituisce, all'evidenza, questione di fatto, comunque sottratta al sindacato del giudice di appello, essendo diretta ad ottenere una valutazione del materiale probatorio diversa da quella compiuta del giudice di primo grado, l'appello, alla stregua della disposizione citata, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Senonché, il collegio ritiene che l'art. 1, comma 5, ultima parte, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, come sostituito dall'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito in legge 20 dicembre 1996, n. 639, possa essere in contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione.

Dall'esame della giurisdizionale si ricava che, sebbene l'istituto del doppio grado di giurisdizione non abbia di per sé rilevanza costituzionale e non sia in astratto precluso al legislatore di stabilire una tutela giurisdizionale differenziata, quanto alle modalità ed ai contenuti, tuttavia, tale differenziazione non può risolversi in una irragionevole e ingiustificata limitazione della tutela dei diritti del cittadino nei confronti degli atti amministrativi illegittimi.

Ora, a parte la stranezza di un giudizio di appello affidato ad un giudice di merito, ma limitato alla verifica della legittimità della sentenza di primo grado, la norma presenta, anzitutto, al suo interno una palese incongruenza.

Mentre, infatti, essa afferma in via generale che l'appello pensionistico dinanzi la Corte dei conti è consentito per soli motivi di diritto — prefigurando, in sostanza, un processo di impugnazione incentrato esclusivamente sulla soluzione di questioni di diritto — stabilisce, poi, in particolare, che costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni. Ma, posto che questioni di diritto sono astrattamente configurabili anche nelle cause aventi ad oggetto la dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e la classifica o l'aggravamento di infermità o lesioni, in quanto la distinzione tra questioni di fatto e questioni di diritto è collegata all'oggetto della decisione, ma alla prospettazione della domanda e alla natura del quesito sottoposto al giudice, la specificazione contenuta nella norma, secondo cui costituiscono questioni di fatto relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni, finisce, in realtà per precludere in ogni caso l'appello pensionistico nelle materie specificate; e cioè, tanto nell'ipotesi in cui l'appello sia fondato su motivi di fatto, quanto in quella in cui sia basato su questioni di diritto.

Una volta introdotto, però, il doppio di giurisdizione nei giudizi innanzi la Corte dei conti, ivi compresi i giudizi in materia di pensione, l'appello non può essere limitato a particolari motivi di impugnazione, se non in presenza di una ragionevole giustificazione in ordine alla diversità di trattamento.

Nel caso in esame una simile giustificazione manca.

Scopo evidente della norma è, infatti, soltanto quello di evitare che la previsione generalizzata del secondo grado di giudizio in materia pensionistica per trasferire in sede di appello il notevole numero di cause attualmente pendenti in primo grado. Si tratta di un timore certamente infondato — e, come tale, inidoneo a costituire

il ragionevole fondamento della limitazione — non soltanto perché in appello non è data al pensionato la possibilità di difendersi personalmente (unica causa della formazione dell'arretrato in primo grado), ma, soprattutto, perché assume a rimedio un criterio di differenziazione fondato su un elemento estrinseco alle ragioni della tutela accordata al pensionato e che trascura in ogni caso ogni riferimento agli aspetti che più sono destinati a caratterizzarla. Nessuna giustificazione, inoltre, appare avere, nell'ambito della differenziazione della tutela cui si è fatto cenno, la totale esclusione del doppio grado di giurisdizione per le cause relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni.

Per altro aspetto, va osservato che tale differenziazione di tutela crea indiscutibilmente un'irragionevole disparità sostanziale di trattamento, in ordine alla garanzia del doppio grado di giurisdizione, in presenza di situazioni di identica natura. Identica è, infatti sul piano sostanziale, la situazione del ricorrente cui viene negato dal giudice un determinato trattamento pensionistico, quali che siano i motivi della sentenza negatoria di diritto ovvero di fatto; ciò che cambia è, infatti soltanto il tipo di vizio dal quale la sentenza può risultare affetta.

Nella specie, dunque, non vi è soltanto l'assenza di una razionale giustificazione della limitazione del mezzo di impugnazione alle sole questioni di diritto nei giudizi in materia di pensione e della sostanziale esclusione del doppio grado di giurisdizione per le cause relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni, ma vi è anche, e forse soprattutto, l'esigenza di ristabilire l'uniformità della tutela in ordine a situazioni soggettive di dentica natura.

La questione di legittimità costituzionale sopra esposta è rilevante perché dal suo accoglimento dipende l'ammissibilità del ricorso in appello e, quindi, la possibilità della sezione di esaminarne il merito.

P. Q. M.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale di appello per la regione siciliana;

Visti gli artt. 134 Cost. e 23, commi 2 e 3, della legge n. 87/1953;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, ultima parte, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito nella legge 14 gennaio 1994, n. 19 come sostituito dall'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543 convertito in legge 20 dicembre 1996, n. 639 per violazione degli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione.

Ordina l'immediata trasmissione degli atti, a cura della segreteria, alla Corte costituzionale;

Sospende conseguentemente il processo sino all'esito del giudizio incidentale di costituzionalità.

Dispone che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e alle parti e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così provveduto in Palermo, nella camera di consiglio del 20 giugno 2002

Il Presidente: RISTUCCIA

N. 410

*Ordinanza del 29 gennaio 2002 (pervenuta alla Corte costituzionale il 2 settembre 2002)
emessa dal Tribunale di Bari nel procedimento penale a carico di Totorizzo Nicola*

Lavoro (tutela del) - Contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro - Definizione in via amministrativa e conseguente estinzione del reato - Prevista possibilità di prescrizione delle misure di regolarizzazione al contravventore solo da parte di agenti nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art. 55 c.p.p. - Possibilità di prescrizione da parte, altresì, di agenti nell'esercizio di funzioni di polizia di sicurezza - Mancata previsione - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni identiche in base a circostanze accidentali ed indipendenti dalla volontà e dal comportamento del contravventore.

- Decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, art. 20, comma 1.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza.

Con decreto del 2 maggio 2001 Nicola Totorizzo è stato citato a giudizio davanti a questo Tribunale per rispondere dei reati di cui:

all'art. 221 legge n. 1265/1934 (per aver esercitato l'attività di elettrauta in locali privi del certificato di agibilità);

all'art. 40 d.P.R. n. 303/1956 (per aver omesso di individuare nei locali di lavoro una zona da destinare all'ubicazione di armadietti-spogliatoio);

all'art. 40 d.l. n. 277/1991 (per non aver esibito la relazione fonometrica relativa all'attività in questione).

Nel corso dell'udienza del 4 dicembre 2001 è stato sentito il teste Lagreca, il quale eseguì la visita ispettiva all'origine del presente giudizio.

Nell'udienza odierna, durante la discussione, la difesa ha sollevato in via subordinata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 1, del d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede che l'organo di vigilanza, al fine di eliminare la contravvenzione accertata in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, possa impartire al contravventore un'apposita prescrizione per la regolarizzazione solo «nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art. 55 del codice di procedura penale».

La questione non è manifestamente infondata ed è rilevante ai fini della decisione del giudizio.

Dalla testimonianza del Lagreca e dalla documentazione prodotta dalla difesa emerge che l'imputato ha tempestivamente regolarizzato la situazione della propria officina, secondo quanto prescritto dall'organo di vigilanza.

All'imputato, tuttavia, non fu impartita la prescrizione prevista dall'art. 20, comma 1, del d.lgs. 19 dicembre 1998, n. 758 in quanto il Lagreca, pur facendo parte del personale ispettivo di cui all'art. 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, era privo della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria («non potevamo farlo, perché comunque noi, non avendo la qualifica prevista dal 758, non potevamo operare quel tipo di prescrizione»: pag. 11).

Peraltro il teste Lagreca ha riferito che il suo intervento fu determinato dalla istanza del Totorizzo diretta ad ottenere l'autorizzazione sanitaria allo svolgimento dell'attività (pag. 7). Ciò implica che tale intervento fu eseguito in ambito di polizia di sicurezza e non di polizia giudiziaria.

L'adempimento della prescrizione suddetta comporta l'ammissione del contravventore al pagamento in sede amministrativa di una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, con la conseguente possibile estinzione, in caso di pagamento (artt. 21, comma 2, e 24, comma 1, del citato d.lgs.).

La limitazione della possibilità di impartire la prescrizione di cui all'art. 20 ai soli casi in cui l'organo di vigilanza agisca nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria appare irragionevole ed in contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Come è dimostrato dalla vicenda in esame, l'accertamento di una contravvenzione può conseguire anche allo svolgimento di attività di polizia amministrativa ovvero all'intervento di personale che, pur rientrando in quello ispettivo di cui all'art. 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, non rivesta concretamente la qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria.

Allo stato quindi l'inapplicabilità della norma dipende da circostanze accidentali e non ascrivibili in alcun modo alla volontà ed al comportamento dell'interessato.

Tale norma è rilevante nella vicenda in esame, in cui si discute della responsabilità del Totorizzo per le contravvenzioni di cui ai capi *B*) e *C*) (il reato sub *A*) è depenalizzato *ex* art. 70 del d.lgs. n. 507/1999), entrambe punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda in base alle norme indicate nell'all. I, come previsto dall'art. 19 comma 1, lett. *a*). Una volta rimossa la limitazione indicata, la concessione di un termine per il pagamento della somma di cui all'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 758/1994 consentirebbe anche al Totorizzo di estinguere le contravvenzioni.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio.

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri e sia comunicata al sig. Presidente del Senato della Repubblica e al sig. Presidente della Camera dei deputati.

Bari, addì 29 gennaio 2002

Il giudice: FANIZZI

N. 411

*Ordinanza del 2 maggio 2002 emessa dal Tribunale di Genova
nel procedimento penale a carico di Corona Serra Rodolfo*

Processo penale - Giudizio a seguito di opposizione a decreto penale di condanna - Richiesta di ammissione all'oblazione - Esclusione per i contravventori ex art. 186, commi 2 e 6, del codice della strada, per i quali il decreto penale di condanna sia stato emesso prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 274 del 2000 - Irragionevole disparità di trattamento derivante dal diverso momento di esercizio dell'azione penale.

- Cod. proc. pen., art. 464, comma 3.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Rilevato che l'art. 58 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, prevede che «per ogni effetto giuridico la pena dell'obbligo di permanenza domiciliare ... si considera come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena originaria»;

Rilevato che ex art. 4 del d.lgs. citato appartiene per competenza per materia il reato p. e p. dall'art. 186, commi 2 e 6, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante il «Nuovo codice della strada»;

Rilevato che l'art. 52 del d.lgs. 28 agosto 2000 cit. punisce il reato ex art. 186, commi 2 e 6, C.d.s. con la pena alternativa dell'ammenda e della detenzione domiciliare;

Rilevato che, pertanto, giusto il combinato disposto dagli artt. 52 e 58 del d.lgs. n. 274/2000 citato e dall'art. 162-bis c.p. non può logicamente escludersi l'ammissione all'oblazione del contravventore che vi abbia fatto richiesta;

Rilevato che, anche in presenza di reato commesso prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 274/2000, l'attuale sistema sanzionatorio deve ritenersi più favorevole di quello precedente, stante l'applicabilità della pena in via alternativa, rispetto alla pena congiunta prevista dalla legge precedente, talché anche il contravventore, che abbia commesso il reato sotto la vigenza del precedente sistema sanzionatorio, deve poter essere ammesso all'oblazione;

Rilevato che, solo in conseguenza del tempo dell'esercizio dell'azione penale, che abbia condotto il pubblico ministero a richiedere decreto penale di condanna, risulta diversa la tutela del cittadino, poiché:

a) in esito al decreto penale di condanna emesso prima che il d.lgs. n. 274/2000 entrasse in vigore, il contravventore poteva solo agire con il giudizio di opposizione, non essendo prevista la possibilità di venire ammesso all'oblazione ex art. 162-bis c.p.;

b) in esito al decreto penale di condanna emesso dopo che il d.lgs. n. 274/2000 era entrato in vigore, il contravventore può scegliere fra il giudizio di opposizione e la richiesta di oblazione;

Considerato che tale diverso mezzo di tutela, discende dalla previsione del comma 3 dell'art. 464 c.p.p. che esclude per l'imputato nel giudizio di opposizione la possibilità di richiesta o di presentazione della domanda di oblazione;

Rilevato che tale esclusione non dipende dalla commissione del reato in tempi diversi, così come una diversa disciplina regola la punibilità di fatti commessi ad esempio prima o dopo il tempo di applicabilità di amnistia o condono, cioè a dire in conseguenza di eventi oggettivi riconducibili alla condotta del reo, ma discende unicamente dall'occasionalità dell'esercizio dell'azione penale, rispetto a fatti commessi nello stesso arco di tempo e sanzionati, in quel tempo, in modo uguale;

Considerato che la mancata emissione di una norma transitoria che consenta il raccordo tra la disciplina dei fatti commessi nello stesso tempo ma per i quali sono diversi i mezzi di tutela previsti dall'ordinamento, solo per effetto di un tempo diverso nell'esercizio dell'azione penale, determina un'irragionevole disparità di trattamento, in violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, a causa del divieto di cui all'art. 464, comma 3, c.p.p., talché la mancata previsione, in tale norma, della possibilità di richiedere l'ammissione all'oblazione, pare determini una non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 464, comma 3, c.p.p., nella parte in cui esclude la possibilità di richiedere l'ammissione all'oblazione dei contravventori ex art. 186, commi 2 e 6, C.d.s. per i quali l'esercizio dell'azione penale con emissione del decreto penale di condanna, sia avvenuto prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 28 agosto 2000, opposto dagli stessi;

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Visto l'art. 1, legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;

Così provvede:

dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione di costituzionalità dell'art. 464, n. 3, c.p.p. per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;

sospende il giudizio in corso;

ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato.

Genova, addì 2 maggio 2002

Il giudice: SETTEMBRE

02C0883

N. 412

*Ordinanza del 2 maggio 2002 emessa dal Tribunale di Genova
nel procedimento penale a carico di Caorsi Francesco*

Processo penale - Giudizio a seguito di opposizione a decreto penale di condanna - Richiesta di ammissione all'oblazione - Esclusione per i contravventori ex art. 186, commi 2 e 6, del codice della strada, per i quali il decreto penale di condanna sia stato emesso prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 274 del 2000 - Irragionevole disparità di trattamento derivante dal diverso momento di esercizio dell'azione penale.

- Cod. proc. pen., art. 464, comma 3.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Rilevato che l'art. 58 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, prevede che «per ogni effetto giuridico la pena dell'obbligo di permanenza domiciliare ... si considera come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena originaria»;

Rilevato che ex art. 4 del d.lgs. citato appartiene per competenza per materia il reato p. e p. dall'art. 186, commi 2 e 6, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante il «Nuovo codice della strada»;

Rilevato che l'art. 52 del d.lgs. 28 agosto 2000 cit. punisce il reato ex art. 186, commi 2 e 6, C.d.s. con la pena alternativa dell'ammenda e della detenzione domiciliare;

Rilevato che, pertanto, giusto il combinato disposto dagli artt. 52 e 58 del d.lgs. n. 274/2000 citato e dall'art. 162-bis c.p. non può logicamente escludersi l'ammissione all'oblazione del contravventore che vi abbia fatto richiesta;

Rilevato che, anche in presenza di reato commesso prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 274/2000, l'attuale sistema sanzionatorio deve ritenersi più favorevole di quello precedente, stante l'applicabilità della pena in via alternativa, rispetto alla pena congiunta prevista dalla legge precedente, talché anche il contravventore, che abbia commesso il reato sotto la vigenza del precedente sistema sanzionatorio, deve poter essere ammesso all'oblazione;

Rilevato che, solo in conseguenza del tempo dell'esercizio dell'azione penale, che abbia condotto il pubblico ministero a richiedere decreto penale di condanna, risulta diversa la tutela del cittadino, poiché:

a) in esito al decreto penale di condanna emesso prima che il d.lgs. n. 274/2000 entrasse in vigore, il contravventore poteva solo agire con il giudizio di opposizione, non essendo prevista la possibilità di venire ammesso all'oblazione *ex art. 162-bis c.p.*;

b) in esito al decreto penale di condanna emesso dopo che il d.lgs. n. 274/2000 era entrato in vigore, il contravventore può scegliere fra il giudizio di opposizione e la richiesta di oblazione;

Considerato che tale diverso mezzo di tutela, discende dalla previsione del comma 3 dell'art. 464 c.p.p. che esclude per l'imputato nel giudizio di opposizione la possibilità di richiesta o di presentazione della domanda di oblazione;

Rilevato che tale esclusione non dipende dalla commissione del reato in tempi diversi, così come una diversa disciplina regola la punibilità di fatti commessi ad esempio prima o dopo il tempo di applicabilità di amnistia o condono, cioè a dire in conseguenza di eventi oggettivi riconducibili alla condotta del reo, ma discende unicamente dall'occasionalità dell'esercizio dell'azione penale, rispetto a fatti commessi nello stesso arco di tempo e sanzionati, in quel tempo, in modo uguale;

Considerato che la mancata emissione di una norma transitoria che consenta il raccordo tra la disciplina dei fatti commessi nello stesso tempo ma per i quali sono diversi i mezzi di tutela previsti dall'ordinamento, solo per effetto di un tempo diverso nell'esercizio dell'azione penale, determina un'irragionevole disparità di trattamento, in violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, a causa del divieto di cui all'art. 464, comma 3, c.p.p., talché la mancata previsione, in tale norma, della possibilità di richiedere l'ammissione all'oblazione, pare determini una non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 464, comma 3, c.p.p., nella parte in cui esclude la possibilità di richiedere l'ammissione all'oblazione dei contravventori *ex art. 186, commi 2 e 6, C.d.s.* per i quali l'esercizio dell'azione penale con emissione del decreto penale di condanna, sia avvenuto prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 28 agosto 2000, opposto dagli stessi;

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Visto l'art. 1, legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;

Così provvede:

dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione di costituzionalità dell'art. 464, n. 3 c.p.p. per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;

sospende il giudizio in corso;

ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato.

Genova, addì 2 maggio 2002

Il giudice: SETTEMBRE

N. 413

*Ordinanza del 2 maggio 2002 emessa dal Tribunale di Genova
nel procedimento penale a carico di Rebaudi Orazio*

Processo penale - Giudizio a seguito di opposizione a decreto penale di condanna - Richiesta di ammissione all'oblazione - Esclusione per i contravventori ex art. 186, commi 2 e 6, del codice della strada, per i quali il decreto penale di condanna sia stato emesso prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 274 del 2000 - Irragionevole disparità di trattamento derivante dal diverso momento di esercizio dell'azione penale.

- Cod. proc. pen., art. 464, comma 3.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Rilevato che l'art. 58 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, prevede che «per ogni effetto giuridico la pena dell'obbligo di permanenza domiciliare ... si considera come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena originaria»;

Rilevato che ex art. 4 del d.lgs. citato appartiene per competenza per materia il reato p. e p. dall'art. 186, commi 2 e 6, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante il «Nuovo codice della strada»;

Rilevato che l'art. 52 del d.lgs. 28 agosto 2000 cit. punisce il reato ex art. 186, commi 2 e 6, C.d.s. con la pena alternativa dell'ammenda e della detenzione domiciliare;

Rilevato che, pertanto, giusto il combinato disposto dagli artt. 52 e 58 del d.lgs. n. 274/2000 citato e dall'art. 162-bis c.p. non può logicamente escludersi l'ammissione all'oblazione del contravventore che vi abbia fatto richiesta;

Rilevato che, anche in presenza di reato commesso prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 274/2000, l'attuale sistema sanzionatorio deve ritenersi più favorevole di quello precedente, stante l'applicabilità della pena in via alternativa, rispetto alla pena congiunta prevista dalla legge precedente, talché anche il contravventore, che abbia commesso il reato sotto la vigenza del precedente sistema sanzionatorio, deve poter essere ammesso all'oblazione;

Rilevato che, solo in conseguenza del tempo dell'esercizio dell'azione penale, che abbia condotto il pubblico ministero a richiedere decreto penale di condanna, risulta diversa la tutela del cittadino, poiché:

a) in esito al decreto penale di condanna emesso prima che il d.lgs. n. 274/2000 entrasse in vigore, il contravventore poteva solo agire con il giudizio di opposizione, non essendo prevista la possibilità di venire ammesso all'oblazione ex art. 162-bis c.p.;

b) in esito al decreto penale di condanna emesso dopo che il d.lgs. n. 274/2000 era entrato in vigore, il contravventore può scegliere fra il giudizio di opposizione e la richiesta di oblazione;

Considerato che tale diverso mezzo di tutela, discende dalla previsione del comma 3 dell'art. 464 c.p.p. che esclude per l'imputato nel giudizio di opposizione la possibilità di richiesta o di presentazione della domanda di oblazione;

Rilevato che tale esclusione non dipende dalla commissione del reato in tempi diversi, così come una diversa disciplina regola la punibilità di fatti commessi ad esempio prima o dopo il tempo di applicabilità di amnistia o condono, cioè a dire in conseguenza di eventi oggettivi riconducibili alla condotta del reo, ma discende unicamente dall'occasionalità dell'esercizio dell'azione penale, rispetto a fatti commessi nello stesso arco di tempo e sanzionati, in quel tempo, in modo uguale;

Considerato che la mancata emissione di una norma transitoria che consenta il raccordo tra la disciplina dei fatti commessi nello stesso tempo ma per i quali sono diversi i mezzi di tutela previsti dall'ordinamento, solo per effetto di un tempo diverso nell'esercizio dell'azione penale, determina un'irragionevole disparità di trattamento, in violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, a causa del divieto di cui all'art. 464, comma 3, c.p.p., talché la mancata previsione, in tale norma, della possibilità di richiedere l'ammissione all'oblazione, pare determini una non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 464, comma 3, c.p.p., nella parte in cui esclude la possibilità di richiedere l'ammissione all'oblazione dei contravventori ex art. 186, commi 2 e 6, C.d.s. per i quali l'esercizio dell'azione penale con emissione del decreto penale di condanna, sia avvenuto prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 28 agosto 2000, opposto dagli stessi;

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Visto l'art. 1, legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;

Così provvede:

dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione di costituzionalità dell'art. 464, n. 3 c.p.p. per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;

sospende il giudizio in corso;

ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato.

Genova, addì 2 maggio 2002

Il giudice: SETTEMBRE

02C0885

N. 414

*Ordinanza del 2 maggio 2002 emessa dal Tribunale di Genova
nel procedimento penale a carico di Marmorato Marco*

Processo penale - Giudizio a seguito di opposizione a decreto penale di condanna - Richiesta di ammissione all'oblazione - Esclusione per i contravventori ex art. 186, commi 2 e 6, del codice della strada, per i quali il decreto penale di condanna sia stato emesso prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 274 del 2000 - Irragionevole disparità di trattamento derivante dal diverso momento di esercizio dell'azione penale.

- Cod. proc. pen., art. 464, comma 3.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Rilevato che l'art. 58 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, prevede che «per ogni effetto giuridico la pena dell'obbligo di permanenza domiciliare ... si considera come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena originaria»;

Rilevato che ex art. 4 del d.lgs. citato appartiene per competenza per materia il reato p. e p. dall'art. 186, commi 2 e 6, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante il «Nuovo codice della strada»;

Rilevato che l'art. 52 del d.lgs. 28 agosto 2000 cit. punisce il reato ex art. 186, commi 2 e 6, C.d.s. con la pena alternativa dell'ammenda e della detenzione domiciliare;

Rilevato che, pertanto, giusto il combinato disposto dagli artt. 52 e 58 del d.lgs. n. 274/2000 citato e dall'art. 162-bis c.p. non può logicamente escludersi l'ammissione all'oblazione del contravventore che vi abbia fatto richiesta;

Rilevato che, anche in presenza di reato commesso prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 274/2000, l'attuale sistema sanzionatorio deve ritenersi più favorevole di quello precedente, stante l'applicabilità della pena in via alternativa, rispetto alla pena congiunta prevista dalla legge precedente, talché anche il contravventore, che abbia commesso il reato sotto la vigenza del precedente sistema sanzionatorio, deve poter essere ammesso all'oblazione;

Rilevato che, solo in conseguenza del tempo dell'esercizio dell'azione penale, che abbia condotto il pubblico ministero a richiedere decreto penale di condanna, risulta diversa la tutela del cittadino, poiché:

a) in esito al decreto penale di condanna emesso prima che il d.lgs. n. 274/2000 entrasse in vigore, il contravventore poteva solo agire con il giudizio di opposizione, non essendo prevista la possibilità di venire ammesso all'oblazione *ex art. 162-bis c.p.*;

b) in esito al decreto penale di condanna emesso dopo che il d.lgs. n. 274/2000 era entrato in vigore, il contravventore può scegliere fra il giudizio di opposizione e la richiesta di oblazione;

Considerato che tale diverso mezzo di tutela, discende dalla previsione del comma 3 dell'art. 464 c.p.p. che esclude per l'imputato nel giudizio di opposizione la possibilità di richiesta o di presentazione della domanda di oblazione;

Rilevato che tale esclusione non dipende dalla commissione del reato in tempi diversi, così come una diversa disciplina regola la punibilità di fatti commessi ad esempio prima o dopo il tempo di applicabilità di amnistia o condono, cioè a dire in conseguenza di eventi oggettivi riconducibili alla condotta del reo, ma discende unicamente dall'occasionalità dell'esercizio dell'azione penale, rispetto a fatti commessi nello stesso arco di tempo e sanzionati, in quel tempo, in modo uguale;

Considerato che la mancata emissione di una norma transitoria che consenta il raccordo tra la disciplina dei fatti commessi nello stesso tempo ma per i quali sono diversi i mezzi di tutela previsti dall'ordinamento, solo per effetto di un tempo diverso nell'esercizio dell'azione penale, determina un'irragionevole disparità di trattamento, in violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, a causa del divieto di cui all'art. 464, comma 3, c.p.p., talché la mancata previsione, in tale norma, della possibilità di richiedere l'ammissione all'oblazione, pare determini una non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 464, comma 3, c.p.p., nella parte in cui esclude la possibilità di richiedere l'ammissione all'oblazione dei contravventori *ex art. 186, commi 2 e 6, C.d.s.* per i quali l'esercizio dell'azione penale con emissione del decreto penale di condanna, sia avvenuto prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 28 agosto 2000, opposto dagli stessi;

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Visto l'art. 1, legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;

Così provvede:

dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione di costituzionalità dell'art. 464, n. 3 c.p.p. per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;

sospende il giudizio in corso;

ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato.

Genova, addì 2 maggio 2002

Il giudice: SETTEMBRE

N. 415

*Ordinanza del 2 maggio 2002 emessa dal Tribunale di Genova
nel procedimento penale a carico di Ronco Riccardo*

Processo penale - Giudizio a seguito di opposizione a decreto penale di condanna - Richiesta di ammissione all'oblazione - Esclusione per i contravventori ex art. 186, commi 2 e 6, del codice della strada, per i quali il decreto penale di condanna sia stato emesso prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 274 del 2000 - Irragionevole disparità di trattamento derivante dal diverso momento di esercizio dell'azione penale.

- Cod. proc. pen., art. 464, comma 3.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Rilevato che l'art. 58 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, prevede che «per ogni effetto giuridico la pena dell'obbligo di permanenza domiciliare ... si considera come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena originaria»;

Rilevato che ex art. 4 del d.lgs. citato appartiene per competenza per materia il reato p. e p. dall'art. 186, commi 2 e 6, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante il «Nuovo codice della strada»;

Rilevato che l'art. 52 del d.lgs. 28 agosto 2000 cit. punisce il reato ex art. 186, commi 2 e 6, C.d.s. con la pena alternativa dell'ammenda e della detenzione domiciliare;

Rilevato che, pertanto, giusto il combinato disposto dagli artt. 52 e 58 del d.lgs. n. 274/2000 citato e dall'art. 162-bis c.p. non può logicamente escludersi l'ammissione all'oblazione del contravventore che vi abbia fatto richiesta;

Rilevato che, anche in presenza di reato commesso prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 274/2000, l'attuale sistema sanzionatorio deve ritenersi più favorevole di quello precedente, stante l'applicabilità della pena in via alternativa, rispetto alla pena congiunta prevista dalla legge precedente, talché anche il contravventore, che abbia commesso il reato sotto la vigenza del precedente sistema sanzionatorio, deve poter essere ammesso all'oblazione;

Rilevato che, solo in conseguenza del tempo dell'esercizio dell'azione penale, che abbia condotto il pubblico ministero a richiedere decreto penale di condanna, risulta diversa la tutela del cittadino, poiché:

a) in esito al decreto penale di condanna emesso prima che il d.lgs. n. 274/2000 entrasse in vigore, il contravventore poteva solo agire con il giudizio di opposizione, non essendo prevista la possibilità di venire ammesso all'oblazione ex art. 162-bis c.p.;

b) in esito al decreto penale di condanna emesso dopo che il d.lgs. n. 274/2000 era entrato in vigore, il contravventore può scegliere fra il giudizio di opposizione e la richiesta di oblazione;

Considerato che tale diverso mezzo di tutela, discende dalla previsione del comma 3 dell'art. 464 c.p.p. che esclude per l'imputato nel giudizio di opposizione la possibilità di richiesta o di presentazione della domanda di oblazione;

Rilevato che tale esclusione non dipende dalla commissione del reato in tempi diversi, così come una diversa disciplina regola la punibilità di fatti commessi ad esempio prima o dopo il tempo di applicabilità di amnistia o condono, cioè a dire in conseguenza di eventi oggettivi riconducibili alla condotta del reo, ma discende unicamente dall'occasionalità dell'esercizio dell'azione penale, rispetto a fatti commessi nello stesso arco di tempo e sanzionati, in quel tempo, in modo uguale;

Considerato che la mancata emissione di una norma transitoria che consenta il raccordo tra la disciplina dei fatti commessi nello stesso tempo ma per i quali sono diversi i mezzi di tutela previsti dall'ordinamento, solo per effetto di un tempo diverso nell'esercizio dell'azione penale, determina un'irragionevole disparità di trattamento, in violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, a causa del divieto di cui all'art. 464, comma 3, c.p.p., talché la mancata previsione, in tale norma, della possibilità di richiedere l'ammissione all'oblazione, pare determini una non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 464, comma 3, c.p.p., nella parte in cui esclude la possibilità di richiedere l'ammissione all'oblazione dei contravventori ex art. 186, commi 2 e 6, C.d.s. per i quali l'esercizio dell'azione penale con emissione del decreto penale di condanna, sia avvenuto prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 28 agosto 2000, opposto dagli stessi;

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Visto l'art. 1, legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;

Così provvede:

dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione di costituzionalità dell'art. 464, n. 3 c.p.p. per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;

sospende il giudizio in corso;

ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato.

Genova, addì 2 maggio 2002

Il giudice: SETTEMBRE

02C0887

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651612/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	ACIREALE (CT)	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
70022	ALTAMURA (BA)	LIBRERIA JOLLY CART	Corso Vittorio Emanuele, 16	080	3141081	3141081
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	ANGRI (SA)	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	APRILIA (LT)	CARTOLIBRERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	AREZZO	LIBRERIA IL MILIONE	Via Spinello, 51	0575	24302	24302
52100	AREZZO	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	AVELLINO	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	BARI	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	BARI	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
82100	BENEVENTO	LIBRERIA MASONE	Viale Rettori, 71	0824	316737	313646
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	BRESSO (MI)	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	CALTANISSETTA	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
81100	CASERTA	LIBRERIA GUIDA 3	Via Caduti sul Lavoro, 29/33	0823	351288	351288
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
84013	CAVA DEI TIRRENI (SA)	LIBRERIA RONDINELLA	Corso Umberto I, 245	089	341590	341590
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	36910	23110
87100	COSENZA	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	FOLIGNO (PG)	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
21013	GALLARATE (VA)	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Puricelli, 1	0331	786644	782707
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Corso Italia, 132/134	095	934279	7799877

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662173
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	MILANO	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	MOLFETTA (BA)	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365
80139	NAPOLI	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
80134	NAPOLI	LIBRERIA GUIDA 1	Via Portalba, 20/23	081	446377	451883
80129	NAPOLI	LIBRERIA GUIDA 2	Via Merliani, 118	081	5560170	5785527
84014	NOCERA INF. (SA)	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	PADOVA	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via Roma, 114	049	8760011	8754036
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	PALERMO	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	PERUGIA	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	ROMA	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	ROMA	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6798716	6790331
45100	ROVIGO	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
84100	SALERNO	LIBRERIA GUIDA 3	Corso Garibaldi, 142	089	254218	254218
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	SASSARI	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	SIRACUSA	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10121	TORINO	LIBRERIA DEGLI UFFICI	Corso Vinzaglio, 11	011	531207	531207
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	VARESE	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	VERONA	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Vicolo Terese, 3	045	8009525	8038392
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e terminano al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002*

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro		Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	271,00	- annuale	56,00
- semestrale	154,00	- semestrale	35,00
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	222,00	- annuale	142,00
- semestrale	123,00	- semestrale	77,00
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		Tipo F - <i>Completo</i> . Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	61,00	- annuale	586,00
- semestrale	36,00	- semestrale	316,00
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	57,00	- annuale	524,00
- semestrale	37,00	- semestrale	277,00
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:			
- annuale	145,00		
- semestrale	80,00		

Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della <i>serie generale</i>	0,77
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle <i>serie speciali I, II e III</i> , ogni 16 pagine o frazione	0,80
Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>IV serie speciale «Concorsi ed esami»</i>	1,50
Prezzo di vendita di un fascicolo <i>indici mensili</i> , ogni 16 pagine o frazione	0,80
<i>Supplementi ordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	0,80
<i>Supplementi straordinari</i> per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	0,80

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	86,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	0,80

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	55,00
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	5,00

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	253,00
Abbonamento semestrale	151,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	0,85

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	188,00
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	175,00
Volume separato	17,50

TARIFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	20,24
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	7,95

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Ufficio inserzioni
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
☎ 800-864035



* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 2 0 9 2 5 *

€ 1,60